

Protocollo di Arrivo N. 5000 R Sollo

Data

15 GIU. 2010



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

14/06/2010 U-ac/2683/2010



Circ. n. 341 /XVII Sess

Ai Consigli degli Ordini
e alle Federazioni e/o
Consulte degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Trasmissione Nota del Ministero della Giustizia Prot. 76495.U del 28.05.2009, in merito alla libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/07 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE

Si trasmette la nota ministeriale in oggetto che, venendo incontro ad una sollecitazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, preoccupato della sicurezza dei servizi di ingegneria svolti da professionisti in possesso di qualifica straniera e del rispetto delle norme comunitarie in materia, richiama la normativa applicabile e invita il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni ad informare i Provveditorati alle Opere Pubbliche e gli Uffici del Genio Civile che prima di accettare atti professionali verifichino che gli autori siano in regola con la normativa comunitaria ed interna in materia di libera circolazione dei professionisti.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)

RACCOMANDATA



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile



m_dg.DAG.28/05/2010.0076495.U

Roma, 26/5/2010

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
01/06/2010 E-fca/2533/2010

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio di gabinetto
Piazzale Porta Pia, 1
00198 Roma (RM)

Segreteria della Conferenza Stato-Regioni
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

E p.c.

Al Consiglio Nazionale degli ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA

Oggetto: libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Con nota del 29 aprile 2010, pervenuta a questa Direzione Generale il 18 maggio u.s., il Consiglio Nazionale degli Ingegneri segnalava a questo Ufficio che presso gli Ordini provinciali e Uffici del Genio Civile pervengono numerose richieste relative ad atti professionali a firma di ingegneri provenienti da Stati membri dell'Unione Europea in assenza della dichiarazione preventiva prevista dall'art.10 del d. lgs. n. 206/2007.

A tal proposito, preme evidenziare la corretta destinazione delle suddette istanze, tenuto conto delle previsioni di cui agli artt. 9 e seguenti del D.Lgs 206/07 in materia di libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea dei servizi.

In particolare, l'art.10 del d. lgs. in esame afferma che il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, questo Ministero con una dichiarazione preventiva scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione deve essere corredata di:

- a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
- c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;
- d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;
- e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.

Inoltre, il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

Con riferimento alle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza, tra le quali rientra la professione di ingegnere, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità competenti (ossia, per la professione di ingegnere, questo Ministero) possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d. lgs. n. 206/2007.

Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 13, questo Ufficio trasmetterà copia della dichiarazione di cui all'articolo 10 al competente Ordine o Collegio professionale, che provvederà ad una iscrizione automatica, in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi, tenendo presente che "l'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1" e che "l'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria" (art. 13. co. 3 e 4, del d. lgs. n. 206/2007).

Appare opportuno richiamare quanto già affermato da questa Direzione relativamente al fatto che l'iscrizione automatica in esame trova il suo fondamento normativo nel dettato di cui all'art. 9.4 del d. lgs. n. 206/2007, secondo il quale: "In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente".

Si evidenzia anche come, con riferimento all'iscrizione automatica relativa alla libera prestazione di servizi, che si ricollega ad una prestazione "temporanea e occasionale", si potrà ritenere sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento (che potrebbe anche trovarsi nel paese di origine del professionista UE), senza dover richiedere al prestatore di servizi l'indicazione della residenza o del domicilio professionale in Italia.

Sulla base di quanto illustrato, si chiede a codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a codesta Segreteria della Conferenza Stato-Regioni di comunicare tempestivamente quanto sopra esposto rispettivamente ai Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche e agli Uffici del Genio Civile delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di informare i professionisti che dovessero presentare atti professionali in assenza del provato espletamento della procedura indicata a regolarizzare la propria posizione, al fine di una corretta applicazione della normativa comunitaria ed interna in materia di libera circolazione dei professionisti.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Teresa Saragnano

